



CITTÀ DI CARPI

COMUNE DI CARPI

Settore A3 PROGETTAZIONE- D. L.- INFRASTRUTTURE- PATRIMONIO- MANUTENZIONE

UFFICIO VIABILITA' E TRASPORTI

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE"

B) REGOLAMENTO



CARPI, LI 03/12/2014

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Dott. Ing. ANTONIO MORINI

IL TECNICO INCARICATO

Geom. PAOLO GUALDI

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE"

TITOLO I – FRUIZIONE DEL SERVIZIO "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE"

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" è finalizzato alla promozione della mobilità sostenibile nel Comune di Carpi mediante la salvaguardia delle biciclette private, depositate dai propri cittadini, nelle apposite strutture ubicate nel territorio comunale.

Il Regolamento ha per oggetto la fruizione e la gestione del servizio di parcheggio delle biciclette private all'interno dei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà del Comune di Carpi, dislocati sul territorio comunale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio, di cui all'art. 1, dipende dal Settore A3 Progettazione-D.L.-Infrastrutture-Patrimonio-Manutenzione-Viabilità e Trasporti. Esso si avvale di strutture chiuse a forma di gabbie, collocate su suolo pubblico, o ad uso pubblico, accessibili attraverso porte dotate di serrature apribili con chiavi speciali, identiche tra loro, date in uso agli utenti che le richiedano previo versamento di cauzione.

Le chiavi rilasciate agli iscritti al servizio sono codificate, identiche tra loro, e consentono di aprire le serrature di tutti i "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" comunali.

Le strutture a gabbia sono adibite esclusivamente al ricovero delle biciclette targate con bici sicura easy tag registrate all'iscrizione, comprese quelle elettriche, ed alla loro protezione dai furti; all'interno sono predisposti appositi portabiciclette per l'ancoraggio obbligatorio del velocipede, mediante catena e lucchetto di proprietà dell'utente.

Il servizio è a disposizione dei soli iscritti per ogni anno civile, 24 ore su 24, previo il versamento di una somma di denaro a titolo di cauzione per l'acquisizione della chiave codificata, che potrà essere restituita in caso di recesso, nonché di un'ulteriore somma di denaro, non restituibile, per il costo della targa BICI SICURA/EASY TAG, se il proprio velocipede ne è sprovvisto.

Ad ogni iscritto può essere concessa una sola chiave codificata per il deposito della sola bicicletta dichiarata all'atto dell'iscrizione.

Regolamento del servizio "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE"

L'iscritto potrà cedere la propria chiave codificata solamente ai figli minorenni impegnandosi a rispondere in prima persona dell'eventuale uso improprio della stessa, come disciplinato dal presente regolamento

La chiave codificata è concessa in uso all'iscritto per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione, al termine dei quali occorre restituirla o riconfermare la propria iscrizione presso gli uffici degli incaricati al servizio.

Per accedere ai depositi a gabbia è necessario utilizzare l'apposita chiave codificata che, inserita nella serratura del cancello di accesso, permette di entrare nella struttura per parcheggiare la propria bicicletta, dichiarata all'atto dell'iscrizione.

Al termine delle operazioni di parcheggio, l'utente ha l'obbligo di richiudere il cancello per ovvie ragioni di sicurezza.

Infatti la mancata chiusura del cancello vanifica la funzione del deposito a gabbia, esponendo le bici parcheggiate al proprio interno a possibili furti o danneggiamenti.

ART. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLA CHIAVE CODIFICATA

Il Comune di Carpi, proprietario dei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE", potrà effettuare la sorveglianza dei medesimi con l'ausilio di propri incaricati o affidarne la gestione a soggetti esterni all'Amministrazione.

La chiave codificata per l'accesso ai "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale, può essere richiesta in dotazione dagli interessati presso la sede degli incaricati dal Comune di Carpi, ottemperando alle seguenti condizioni:

- Presentarsi presso gli uffici preposti all'iscrizione recando la bicicletta che si intende recuperare nei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale; questa sarà fotografata dagli addetti alle iscrizioni in modo da poterla identificare in seguito per qualunque controllo si renda necessario presso i depositi; la foto verrà allegata alla richiesta di iscrizione;
- Compilare il modulo di richiesta riportante i propri dati anagrafici, il numero di serie della chiave codificata, rilasciata a seguito dell'iscrizione, un numero di telefono da aggiornare in caso di variazioni, sottoscrivere il modulo medesimo e gli obblighi contrattuali, a cui è sottoposto il neo iscritto, divenuto detentore della chiave medesima e proprietario della targa del sistema BICI SICURA/EASY TAG;
- Esibire un documento di riconoscimento valido, da allegare in fotocopia alla domanda;
- Versare la somma di € 20,00 a titolo di cauzione per il costo della chiave consegnata;
- Versare la somma di € 10,00 per il costo inerente l'acquisizione della targa BICI SICURA/EASY TAG, solo se il proprio velocipede ne è sprovvisto, che consiste in un adesivo riportante codice alfanumerico, da applicare al telaio in un punto visibile, contestualmente all'iscrizione e con l'aiuto degli incaricati, che provvederanno a registrarla in un archivio web nazionale, consultabile dalle forze dell'ordine in caso di furto. L'iscritto, nel caso sostituisca la bicicletta dichiarata con altra di sua proprietà, deve darne notizia agli incaricati ripetendo le operazioni necessarie alla targatura della nuova bici in modo da permettere l'aggiornamento dei contenuti del modulo di iscrizione, ricordando che la medesima targa adesiva non può essere utilizzata per più biciclette in ragione della necessità di risalire in modo inequivocabile, ed in qualunque momento, ai proprietari dei mezzi posti in custodia all'interno dei depositi.
- Restituire la chiave codificata alla scadenza del triennio stabilito per la detenzione della medesima;
- Rinnovare l'iscrizione, se intende proseguire l'utilizzo dei depositi alla fine del triennio, presso gli uffici degli incaricati.

ART. 4 - REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CHIAVE CODIFICATA

Per aver diritto alla concessione in uso triennale della chiave codificata che consente l'accesso ai "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- avere la residenza o il domicilio nel Comune di Carpi

ART. 5 - MODALITA' DI FRUIZIONE DEI "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE"

La fruizione del servizio dei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale da parte degli utenti è disciplinata dalle seguenti norme, alle quali l'interessato dichiara di attenersi, sottoscrivendo il modulo per la richiesta della chiave codificata:

- A) L'accesso al deposito protetto per sole biciclette può avvenire unicamente mediante l'impiego dell'unica chiave codificata, idonea per l'apertura della porta, rilasciata in detenzione dal Comune di Carpi all'utente attraverso la sua iscrizione, di cui all'art.3, effettuata presso gli uffici degli incaricati;
- B) Ogni bicicletta depositata all'interno delle gabbie deve essere provviste di targa BICI SICURA/EASY TAG, registrata al momento dell'iscrizione, ed essere parcheggiata esclusivamente negli appositi portabiciclette a cui va obbligatoriamente ancorata mediante catene e lucchetti di proprietà dell'utente.

Sono espressamente vietate le seguenti azioni all'interno ed all'esterno dei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale:

- 1) Accedere abusivamente al deposito protetto da parte di soggetti non iscritti al servizio per recuperare il proprio veicolo, ad eccezione dei figli minorenni dell'iscritto che potranno utilizzare la chiave del genitore per depositare la bicicletta registrata all'atto dell'iscrizione. Viene considerato abusivo anche l'iscritto il cui servizio è scaduto senza aver rinnovato l'iscrizione;
- 2) Accedere al deposito protetto, da parte di soggetti iscritti, impiegando chiavi altrui;
- 3) Inserire da parte dei soggetti iscritti al servizio una bicicletta diversa da quella di cui sono stati forniti i dati al momento dell'iscrizione;
- 4) Lasciare aperto il cancello di accesso al deposito protetto dopo che l'iscritto ha utilizzato il medesimo;
- 5) Parcheggiare all'interno del deposito protetto mezzi diversi dalla bicicletta come ad es. ciclomotori o tricicli, da parte dei soggetti iscritti al servizio;
- 6) Parcheggiare la bicicletta, all'interno del deposito protetto, al di fuori dei porta bici in dotazione, da parte dei soggetti iscritti al servizio;
- 7) Parcheggiare la bicicletta, all'interno del deposito protetto, senza procedere obbligatoriamente al suo ancoraggio mediante catene e lucchetti di proprietà dell'utente, da parte dei soggetti iscritti al servizio;
- 8) Parcheggiare, da parte di chiunque, la bicicletta all'esterno del deposito protetto legandola alla struttura del medesimo;
- 9) Sporcare, da parte di chiunque, il deposito protetto o lasciare rifiuti al suo interno di qualunque genere;

- 10) Consentire volontariamente l'ingresso di altri ciclisti, se non iscritti, cedendo la propria chiave codificata od in qualsiasi altro modo ad eccezione dei figli minorenni dell'iscritto di cui al punto 1 che potranno utilizzare la chiave del genitore per depositare la bicicletta registrata all'atto dell'iscrizione;
- 11) Non consegnare la chiave codificata al termine del triennio da parte dell'iscritto che non ha rinnovato il servizio;
- 12) Utilizzare da parte di chiunque il deposito protetto per finalità diverse da quelle previste all'articolo 2.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO

L'utente iscritto, sottoscrivendo incondizionatamente il modulo per la richiesta della chiave codificata ed avendo preso visione del presente regolamento, assume i seguenti obblighi :

- 1) richiedere in uso una sola chiave codificata, conservandola con cura, per il ricovero di una sola bicicletta registrata all'atto dell'iscrizione;
- 2) non cedere l'uso della chiave codificata ad altre persone ad eccezione dei propri figli minorenni;
- 3) non avanzare alcun diritto di proprietà sulla chiave codificata in uso o sullo spazio di parcheggio all'interno delle gabbie;
- 4) restituire la chiave codificata agli incaricati della manutenzione e della vigilanza del servizio alla fine del triennio di validità dell'iscrizione, ricordando che è riottenibile in uso solamente rinnovando l'iscrizione;
- 5) applicare, contestualmente all'iscrizione, la targa adesiva di BICI SICURA/EASY TAG, nel caso la propria bici ne sia sprovvista, , in un punto visibile del telaio della bicicletta, stabilito dagli incaricati e con il loro aiuto, che si intende parcheggiare all'interno dei medesimi al fine di permettere i controlli previsti dal presente regolamento (si precisa che se il richiedente, all'atto dell'iscrizione, dispone già della targa BICI SICURA/EASY TAG, deve comunicarlo all'incaricato evitando l'acquisto di quella proposta dal medesimo);
- 6) non introdurre altre biciclette di proprietà o sprovviste della targa bicipsicura, oppure contrassegnate con targhe adesive del medesimo tipo, acquistate per proprio conto, ma non dichiarate e registrate all'atto dell'iscrizione (a tale proposito si ricorda che se l'utente desidera parcheggiare una bicicletta diversa da quella registrata al momento dell'iscrizione, ciò è possibile solamente previa variazione obbligatoria del modulo di iscrizione, rivolgendosi presso l'ufficio dell'incaricato che provvederà ad aggiornare la scheda di iscrizione archiviata;
- 7) non manomettere in alcun modo i depositi protetti;
- 8) segnalare tempestivamente all'incaricato della manutenzione e vigilanza del servizio ogni danno constatato nelle strutture in occasione del loro utilizzo;
- 9) risarcire i danni commessi di cui al punto 8) se causati dal proprio comportamento, per incidente o irregolare utilizzo della struttura, corrispondendo la somma necessaria alle riparazioni all'incaricato della manutenzione e vigilanza del servizio, il quale emetterà al riguardo regolare fattura;
- 10) sollevare incondizionatamente il Comune di Carpi e gli incaricati al servizio da qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito dall'utente durante e/o in occasione dell'utilizzo del deposito protetto, ivi compreso il furto ed il danneggiamento della bicicletta ad opera di altre persone, la sua rimozione nei casi previsti dal regolamento, oltre che a seguito di eventi naturali o accidentali come avversità meteorologiche od atti di vandalismo; inoltre l'utente non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale, o degli incaricati al servizio, a seguito di

mancato parcheggio all'interno delle gabbie causa occupazione delle stesse da parte di altri utenti regolarmente iscritti.

ART. 7 – SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA LEGGE 689/1981

1. L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente regolamento, è stabilita in base alle leggi vigenti in materia.
Gli importi delle sanzioni sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo edittale, sulla base di quanto prescritto nella normativa vigente in materia;
2. Competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/81 è il Sindaco del luogo della commessa violazione;
3. I proventi spettano all'Unione delle Terre D'Argine;
4. Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione;
5. L'applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente;
6. Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria;
7. Detti obblighi quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio od il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano, l'Ufficio od il comando cui appartiene l'agente accertatore trasmette senza indugio all'Autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
8. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente Regolamento si distinguono in:
 - obbligo di compiere una determinata attività (rimessa in pristino stato dei luoghi);
 - obbligo di cessare una determinata attività **mediante rimozione del veicolo**
9. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al presente Regolamento viene così determinata:
 - **Art. 5 punto 1) – (Modalità di fruizione dei "Depositi Protetti per Biciclette")**
la violazione inerente all'accesso al deposito protetto da parte di soggetti non iscritti al servizio per ricoverare il proprio veicolo, ad eccezione dei figli minorenni dell'iscritto che potranno utilizzare la chiave del genitore per depositare la bicicletta registrata all'atto dell'iscrizione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 80 a € 480** e la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività con rimozione del veicolo parcheggiato abusivamente;
 - **Art. 5 punto 2) – (Modalità di fruizione dei "Depositi Protetti per Biciclette")**
la violazione inerente all'accesso al deposito protetto, da parte di soggetti iscritti al servizio, impiegando chiavi altrui comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25 a € 150**;

- **Art. 5 punto 3) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente all’inserimento da parte dei soggetti iscritti al servizio di bicicletta diversa da quella di cui sono stati forniti i dati al momento dell’iscrizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25 a € 150** e la sanzione accessoria dell’obbligo di cessazione dell’attività con rimozione del veicolo parcheggiato abusivamente;
- **Art. 5 punto 4) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente al lasciare aperto il cancello di accesso al deposito protetto, dopo che l’iscritto ha utilizzato il medesimo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 80 a € 480** e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- **Art. 5 punto 5) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente al parcheggiare all’interno del deposito protetto mezzi diversi dalle biciclette come ad es. ciclomotori o tricicli, da parte dei soggetti iscritti al servizio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50 a € 300** e la sanzione accessoria dell’obbligo di cessazione dell’attività con rimozione del veicolo parcheggiato abusivamente;
- **Art. 5 punto 6) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente al parcheggiare la bicicletta all’interno del deposito protetto al di fuori dei porta bici in dotazione, da parte dei soggetti iscritti al servizio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25 a € 150** e la sanzione accessoria dell’obbligo di cessazione dell’attività con rimozione del veicolo parcheggiato abusivamente;
- **Art. 5 punto 7) (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente al parcheggiare la bicicletta all’interno del deposito protetto senza procedere obbligatoriamente al suo ancoraggio mediante catene e lucchetti di proprietà dell’utente, da parte dei soggetti iscritti al servizio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25 a € 150** e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- **Art. 5 punto 8) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente al parcheggiare, da parte di chiunque, la bicicletta all’esterno del deposito protetto legandola alla struttura del medesimo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50 a € 300** e la sanzione accessoria dell’obbligo di cessazione dell’attività con rimozione del veicolo ancorato abusivamente;
- **Art. 5 punto 9) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**
la violazione inerente allo sporcare, da parte di chiunque, il deposito protetto o lasciare rifiuti di qualunque genere comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25 a € 150** e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- **Art. 5 punto 10) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**

la violazione inerente al consentire volontariamente da parte dei fruitori del servizio l'ingresso ad altri ciclisti, non iscritti, cedendo la propria chiave codificata od in qualsiasi altro modo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 80 a € 480** e la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività con rimozione del veicolo introdotto abusivamente;

- **Art. 5 punto 11) – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**

la violazione inerente al non consegnare la chiave codificata al termine del triennio, da parte dell'iscritto che non ha rinnovato il servizio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 80 a € 480**;

- **Art. 5 punto 12 – (Modalità di fruizione dei “Depositi Protetti per Biciclette”)**

la violazione inerente all'utilizzazione da parte di chiunque del deposito protetto per finalità diverse da quelle previste all'articolo 2) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 80 a € 480** e la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività ed eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 8 – RIMOZIONE DEI VEICOLI

1. Quando il presente regolamento prevede la sanzione accessoria della cessazione dell'attività condotta abusivamente con obbligo di procedere alla rimozione del veicolo in questione, il trasgressore, se presente, provvede direttamente e nell'immediato alla sua rimozione;
2. In assenza del proprietario, l'agente accertatore redige, contestualmente alla redazione del verbale di accertata violazione amministrativa, verbale di rimozione del veicolo; entrambi i verbali andranno successivamente notificati al trasgressore obbligato in solido se individuati. L'agente operante si dovrà avvalere, per il recupero del mezzo, dell'ausilio del personale incaricato della manutenzione e vigilanza dei depositi protetti per biciclette che effettuerà il traino del mezzo prelevato presso il magazzino comunale sito in via Tre Febbraio n. 2;
3. Qualora il velocipede sia ancorato abusivamente con lucchetto ad una struttura e si renda necessario applicare la sanzione accessoria della cessazione dell'attività con rimozione obbligatoria, l'organo accertatore è autorizzato all'esecuzione forzata mediante il trancio della catena;
4. Il personale incaricato della manutenzione e vigilanza dei depositi protetti per biciclette che ha operato la rimozione del mezzo, secondo le modalità indicate ai punti 2, provvede alla verifica se trattasi di bicicletta iscritta o meno ed eventualmente al contatto telefonico con l'utente registrato nel caso in cui si trattasse di un fruitore del servizio. Qualora non si fosse in presenza di un iscritto ma si trattasse di una bicicletta munita della targa di BICI SICURA/EASY TAG sarà di competenza del personale accertatore la ricerca del legittimo intestatario del mezzo. Viceversa, nel caso in cui la bicicletta non fosse munita della targa di BICI SICURA/EASY TAG il veicolo in questione verrà trattato come oggetto rinvenuto e seguirà la procedura di cui agli artt. n. 927 e seguenti del codice civile, salvo poi presentarsi per la segnalazione di smarrimento colui che si dichiara essere proprietario. In tal caso si dovrà procedere come da punto 6;
5. Nel caso di rimozione di mezzo diverso dalle biciclette (ad es. ciclomotore) sarà cura della Polizia Municipale effettuare la ricerca del legittimo proprietario;
6. In assenza della targa di BICI SICURA/EASY TAG il veicolo andrà restituito alla persona che si dichiara proprietario del mezzo fornendo validi elementi comprovanti la proprietà del medesimo (es. chiave del lucchetto apposto, eventuali foto, ricevute d'acquisto, denuncia di furto/smarrimento con annessa descrizione del mezzo ecc).

ART. 9 – ALTRE PENALITA'

1. Nel caso di **smarrimento/furto della chiave codificata**, nei confronti dell'utilizzatore del servizio che contravviene agli impegni di cui al precedente articolo assunti a seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta della chiave codificata e del presente documento, è disposto l'**incameramento della cauzione a suo tempo versata di € 20,00** quale rimborso del costo della suddetta chiave ed impiegando detta somma per la manutenzione dei depositi. Nel caso di smarrimento della suddetta chiave, l'utente è tenuto a presentare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (Carabinieri o Polizia di Stato) dichiarando il n. di codice della medesima; copia della denuncia, trasmessa all'incaricato della manutenzione e della vigilanza del servizio, solleva l'iscritto da ogni responsabilità per eventuali danni successivi; in un secondo tempo, se l'utente desidera entrare in possesso di una seconda chiave codificata, dovrà corrispondere nuovamente l'importo di € 20,00 per cauzione; nel caso di successivo ritrovamento della chiave oggetto di denuncia di smarrimento/furto, questa potrà essere riutilizzata dal Comune di Carpi senza che ciò dia diritto al rimborso della cauzione di € 20,00 al precedente detentore.

ART. 10 – RESTITUZIONE DELLA CHIAVE CODIFICATA

1. L'utente iscritto al servizio dei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale ha l'obbligo di restituire alla fine del triennio, decorrente dalla data d'iscrizione od in qualsiasi altro momento all'interno del periodo autorizzato nel caso desideri recedere dal servizio, la chiave codificata consegnatagli in detenzione, per conto del Comune di Carpi, dall'incaricato della manutenzione e della vigilanza.

Questi, verificata la regolarità della posizione dell'utente nell'ambito del servizio descritto nel presente regolamento, procede alla cancellazione del nominativo dell'iscritto dal servizio restituendogli la cauzione inizialmente versata.

Per riottenere la chiave occorre ripetere le operazioni d'iscrizione.

L'importo versato dall'utente all'atto dell'iscrizione per l'acquisto della targa BICI SICURA/EASY TAG, nel caso che la bicicletta ne fosse sprovvista, non viene invece restituito.

Si ricorda che per ogni questione riguardante l'adesivo della targa BICI SICURA/EASY TAG, compresa la scadenza temporale stabilita dal produttore all'atto dell'attivazione, sono riconducibili al produttore medesimo sollevando l'Amministrazione ed i propri incaricati da qualunque rivalsa o responsabilità in merito.

ART. 11 - ONERI AGGIUNTIVI- RESPONSABILITA'

La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni e clausole riportate sull'apposito modulo di richiesta della chiave codificata.

In ogni caso, si precisa che il Comune di Carpi non risponde di:

- danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore del deposito protetto per effetto o in conseguenza di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali) a seguito dell'utilizzo del medesimo, compreso eventuali danni causati nelle operazioni di rimozione da parte degli incaricati al servizio;
- danneggiamento o furto della bici depositata compresi gli oggetti o accessori a bordo della medesima;

- Impossibilità di parcheggiare la bicicletta all'interno dei depositi per assenza di posti disponibili.
 - Questioni legate alla targa BICI SICURA/EASY TAG di competenza del solo produttore.
- L'utente è tenuto inoltre a sollevare l'Amministrazione comunale ed il gestore da tutte le eventuali responsabilità derivate da violazioni amministrative commesse durante l'utilizzo del deposito protetto previste dalla normativa vigente.

TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO “DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE”

ART. 12 – ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

Premesso che le funzioni per il servizio di manutenzione e vigilanza dei “DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE” di proprietà comunale potranno essere affidate a soggetto esterno all'Amministrazione, queste consistono nelle seguenti attività:

- distribuzione delle chiavi codificate previa compilazione di apposito modulo con sottoscrizione del presente regolamento e riscossione della somma di € 20,00 a titolo di cauzione;
- distribuzione e applicazione sul telaio della targa BICI SICURA/EASY TAG, se il velocipede dell'iscritto ne fosse sprovvisto, previo versamento di € 10,00 a titolo di rimborso spese (detto costo potrà essere variato se dovessero verificarsi aumenti da parte del produttore, mentre le somme incamerate potranno essere utilizzate per la manutenzione dei depositi);
- registrazione della targa di cui al punto precedente nell'archivio web nazionale, appositamente dedicato, ed utilizzo del medesimo per archiviare e consultare i dati degli utenti iscritti al servizio, detentori delle chiavi codificate, ed i relativi codici di identificazione.
- ripresa fotografica del velocipede del neo iscritto, al momento dell'iscrizione a cui va allegata, inserendola nell'archivio nazionale della targa BICI SICURA/EASY TAG;
- restituzione della cauzione versata per la chiave codificata, qualora l'utente iscritto intenda recedere dal servizio, od alla scadenza del triennio di durata, previa restituzione della chiave medesima;
- ritiro della copia di denuncia di furto/smarrimento della chiave codificata;
- recupero della chiave codificata secondo i casi previsti dal presente regolamento;
- gestione delle penalità e riscossione delle somme previste all'art.9) da riutilizzarsi per la manutenzione delle gabbie di deposito;
- contatti con gli utenti per i problemi connessi al servizio con funzioni di pronto intervento, negli orari d'ufficio e di reperibilità dichiarati; resta inteso che al di fuori di questi provvederà in tal senso il servizio di reperibilità dell'Amministrazione Comunale di Carpi;
- vigilanza sul corretto uso dei “DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE” di proprietà comunale;
- pulizia all'interno ed all'esterno, nelle immediate vicinanze, dei “DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE” di proprietà comunale compresa la manutenzione, con somme stanziare dall'Amministrazione Comunale, mediante la sostituzione delle parti danneggiate causa usura, imperizia da parte degli iscritti o vandalismo;
- rimozione, in accordo e collaborazione con la Polizia Municipale di Carpi nei casi previsti all'art.7, dei veicoli irregolarmente parcheggiati sia all'interno, che nelle pareti esterne

dei "DEPOSITI PROTETTI PER BICICLETTE" di proprietà comunale, compreso il loro trasporto presso il magazzino comunale sito in via Tre febbraio n. 2;
La procedura per la rimozione dovrà seguire le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

GUP/